

Roma, 31.07.2000

Prot. n. 9673

Ministero Lavori Pubblici
Spett. Commissione Permanente B.A.
c/o Consiglio Superiore
VI Sezione
ROMA

Fax. n. 06 44267368

E p. c. al Direttore del Dipartimento
Urbanistica e Casa
Arch. Massimo Rinversi
SEDE

Al Direttore del Dipartimento
Mobilità e Trasporti
Arch. Enzo Coccia

Fax. n. 06 5168 6067

Oggetto: Accessibilità degli spazi urbani
D.P.R. n.503/1996
Utilizzazione apparecchi di sollevamento provvisionali.

Questo Ufficio si occupa, tra l'altro, di accessibilità urbana e della eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi della città.

Al proposito si fa presente che in base all'art. 3 della Carta Costituzionale ed ai sensi dell'art. 27 della legge 118/71 in nessuno luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso alle persone disabili.

Inoltre nel D.P.R. n.503 del 24.07.1996, al titolo IV, Art. 19 – Deroghe e soluzioni alternative – punto 4, al proposito dell'adeguamento di edifici soggetti a vincolo storico o ambientale viene consentita la possibilità di derogare al Regolamento "nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per valori storici o estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali, ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alla struttura edilizia".

Si evince chiaramente "la ratio" dei provvedimenti sopracitati che intendono salvaguardare la libertà individuale nella logica del perseguimento delle "pari opportunità" anche per le persone svantaggiate per una ridotta capacità motoria.

In tale contesto questo Ufficio ha ipotizzato la possibilità di utilizzare, in determinati casi e per periodi temporanei apparecchi di sollevamento a carattere provvisorio, uguali agli ascensori da cantiere. Essi sono regolamentati dal D.P.R. del 27.04.1995 n.547 – Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – ed in particolare dagli artt. 195 – 207. Tale possibilità d'uso potrebbe risultare utilissima per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere fruibili, a tutti, gli spazi urbani in cui si svolgano attività o manifestazioni aperte al pubblico.

Al proposito, questo Dipartimento, attraverso il Progetto Interdisciplinare "Città per tutti" ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro di esperti dei vari Enti interessati denominato "Attrezzature provvisorie mobili per il superamento delle barriere architettoniche".

Tale gruppo, costituito da:

Ing. Paolo Giacobbo Scavo	ISPESL Dip. Roma
Ing. Sandro Nisini	"
Ing. Silvio Mancini	PMP ASL RM-A
Ing. Renzo Fieramonti	"
Ing. Giuseppe Piegani	Direzione Provinciale del Lavoro – Area tecnica e ispettiva
Arch. Fabrizio Vescovo	Regione Lazio - Dipartimento Urbanistica e Casa
Arch. Angelo Rubano	"

ha esaminato la problematica in questione ed ha prodotto in data 24.07.2000 un documento tecnico di sintesi che si allega.

Condividendo l'intendimento di questo Ufficio, nello stesso documento tecnico si propone di acquisire il Parere della Commissione Permanente di cui all'art. 22, DPR 503/96, presso il Ministero LL.PP.

Nella conclusione di tale documento viene precisato che:

"Si ritiene che, con opportuni adattamenti all'utilizzo (Tipologia della cabina, presenza di un operatore a bordo autorizzato ed esperto, garanzie di sicurezza per le persone al di fuori della cabina, ...), gli ascensori da cantiere rispondenti alle normative specifiche, quali la EN 12159-1:1998, siano idonei all'obiettivo preposto.

Si ritiene, altresì che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21.1 del DPR 503/96, negli elaborati tecnici da presentare all'amministrazione competente per le necessarie autorizzazioni, la scelta dell'ascensore da cantiere debba essere opportunamente giustificata, indicando i motivi dell'impossibilità di adottare soluzioni pienamente rispondenti al DPR 236/89 ed evidenziando gli accorgimenti supplementari adottati a garanzia di livelli di sicurezza equivalenti."

Pertanto, questo Ufficio, sottolineando l'importanza della possibile utilizzazione dei citati apparecchi di sollevamento provvisori per il superamento delle barriere architettoniche negli spazi urbani, rimane in attesa di uno specifico parere.

Il Coordinatore del Progetto
(Arch. Fabrizio Vescovo)

Commissione tecnica coordinata dall'Area 13/O composta da:
Ingg. Paolo Giacobbo Scavo e Sandro Nisini-ISPEL Dip. Roma; Ingg. Silvio Mancini e Renzo Fieramonti
-PMP ASL RM-A; Ing. Giuseppe Piegari-Direzione Provinciale del Lavoro - Area tecnica e ispettiva

Roma 24/07/2000

Alla **REGIONE LAZIO**
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 42
c.a. Arch. F. Vescovo
Via del Giorgione, 129
ROMA

OGGETTO: D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Accessibilità degli spazi urbani.

Visto il **D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503** ed in particolare:

l'art. 1.3 che stabilisce l'applicazione "agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo";

l'art. 1.4 in cui è previsto l'obbligo che "agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti al recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità sulla base delle norme in esso contenute;

l'art. 4 che stabilisce che "i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento, ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale" e che gli "eventuali apparecchi di sollevamento" debbono soddisfare "le norme contenute ai punti 4.1.12 e 8.1.12" (ascensori), "4.1.13 e 8.1.13" (servoscala e piattaforme elevatrici) del Decreto Ministero LL.PP. n. 236 del 14/06/1989 con le successive prescrizioni elaborate dall'I.S.P.E.S.L. e dall'U.N.I. in conformità alla direttiva comunitaria;

l'art. 19.2 che ammette deroghe alle norme al regolamento in oggetto "in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici";

l'art. 19.3 che consente deroghe "nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie, ovvero, in subordine, con attrezzature di ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie";

l'art. 19.4 che prevede che "la deroga è concessa da parte dell'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo";

l'art. 20.1 secondo cui "gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento"

l'art. 20.2 che prevede la redazione di "una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnici strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti per tale scopo";

l'art. 21.1 in cui "è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere..... la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative";

l'art. 21.2 che attribuisce "all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati";

l'art. 22 che prevede l'attribuzione "alla Commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/89 della soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione" del DPR in oggetto e "l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica" e che stabilisce che "gli enti locali..... possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento";

visto il **D.P.R. 24/7/1996 n. 459** "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68 CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine" art.1.5 lettere "p" e "t";

vista la **Circolare del Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato n° 157296 del 14.4.1997** "Circolare esplicativa per l'applicazione del D.P.R. 24.7.1996 n°459 ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";

visto il **D.P.R. 25/6/99 n. 162** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio."

visto il **D.P.R. 27/4/1955 n. 547** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" Capo III "Ascensori e montacarichi"

SI PROPONE

alla Commissione di cui all'art. 22 D.P.R. 503/96,

allo scopo di consentire, in occasione di utilizzo temporaneo di spazi o edifici per manifestazioni aperte al pubblico, l'eliminazione di barriere architettoniche non altrimenti superabili, di esprimere parere circa la possibilità di utilizzare, con opportune integrazioni normative, apparecchi di sollevamento a carattere provvisorio, quali gli ascensori da cantiere.

Tali apparecchiature hanno come normativa di riferimento è il D.P.R. 547/55, in quanto escluse dal campo di applicazione del D.P.R. 162/99 e del D.P.R.459/96 , a causa delle loro caratteristiche di mobilità.


Inoltre il Decreto Ministero LL.PP. n. 236 del 14/06/1989, che detta norme particolari per l'utilizzo di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, installati in postazione fissa, da parte di persone con capacità motoria ridotta o impedita in modo permanente o temporaneo, non prende in considerazione l'impossibilità di uso di apparecchi di sollevamento mobili.

Si ritiene che, con opportuni adattamenti nell'utilizzo (tipologia della cabina, presenza di un operatore a bordo autorizzato ed esperto, garanzie di sicurezza per le persone al di fuori della cabina,), gli ascensori da cantiere rispondenti alle normative specifiche, quali le pr EN 12159-1:1998, siano idonei all'obiettivo preposto.

Si ritiene, altresì, che in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 21.1 del D.P.R. 503/96, negli elaborati tecnici da presentare all'amministrazione competente per le necessarie autorizzazioni, la scelta dell'ascensore da cantiere debba essere opportunamente giustificata, indicando i motivi dell'impossibilità di adottare soluzioni pienamente rispondenti al DPR 236/89 ed evidenziando gli accorgimenti suppletivi adottati a garanzia di livelli di sicurezza equivalenti.

====

Trasmette, dietro consenso verbale dei componenti la Commissione, ingg. Renzo Fioramonti, Paolo Giacobbo Scavo, Silvio Mancini, Giuseppe Piegari,


Dot. ing. Sandro Nisini

Roma, 10.08.2000

Prot. n. 10014

Ministero Lavori Pubblici
Spett. Commissione Permanente
Barriere Architettoniche
c/o Consiglio Superiore
VI Sezione
ROMA

Fax. n. 06 44267368

E p. c. al Direttore del Dipartimento
Urbanistica e Casa
Arch. Massimo Rinversi
SEDE

Al Direttore del Dipartimento
Mobilità e Trasporti
Arch. Enzo Coccia

Fax. n. 06 5168 6067

Oggetto: Accessibilità degli spazi urbani


D.P.R. n.503/1996

Utilizzazione apparecchi di sollevamento provvisionali.

Con nota n. 9673 del 31.07.2000 questo Ufficio ha richiesto il parere di codesta Commissione sul "Documento tecnico" del Gruppo di lavoro (Regione Lazio, ISPESL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro) sulla base del quale si ritiene possibile la utilizzazione di apparecchiature di sollevamento provvisionali per il superamento di dislivelli negli spazi pubblici, urbani e non.

Essendo a conoscenza del fatto che la Commissione sta lavorando per l'aggiornamento e l'integrazione del D.M. 236/89 si ritiene di particolare utilità, nei confronti di una direttiva da fornire alle Pubbliche Amministrazioni e ai Progettisti per risolvere casi particolari per il superamento di dislivelli, che l'argomento in questione possa essere oggetto anche di una specifica integrazione nell'ambito del nuovo testo del Decreto.

Il Coordinatore del Progetto
(Arch. Fabrizio Vescovo)



MOD. 56/A



Ministero dei Lavori Pubblici

COMMISSIONE DI STUDIO

istituita con D.I. 8.7.1989 n.2440 per l'espletamento delle funzioni stabilite all'art. 12 del D.M. 14.6.1989 n. 236, pubblicato sulla G.U. 145 del 23.6.1989 (Suppl. Ord.)

Roma, 13/12/2000

Prot. n. 32/c

REGIONE LAZIO Dipartimento Urbanistica e Casa
28 DIC. 2000
Prot. n. 10167/A

Alla Regione Lazio
Dipartimento Urbanistica e Casa
Area 13/0 - Città per tutti
Via del Giorgione 129
00147 ROMA
FAX 06/51688702

Oggetto: Accessibilità degli spazi urbani
DPR.n.503/96
Utilizzazione apparecchi di sollevamento provvisionali

In riscontro alle note di Codesto Dipartimento, n. 9673 del 31.7.2000 e n. 10014 del 10.8.2000, si fa presente quanto segue.

Nella citata nota n.9673 viene, tra l'altro, riportata la "conclusione" del Documento tecnico del Gruppo di lavoro degli esperti degli Enti interessati all'argomento in oggetto (ISPESL, ASL Roma A, Direzione Provinciale del Lavoro).

Il Gruppo, coordinato dal Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/0 - "Città per tutti" ha preso in esame la possibile utilizzazione di apparecchi di sollevamento provvisionali, quali gli ascensori da cantiere, allo scopo di ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia per il superamento di dislivelli di quota, negli spazi pubblici, urbani ed edilizi, anche da parte di persone con ridotta mobilità.

Dal documento si evince che "con gli opportuni adattamenti all'utilizzo (tipologia della cabina, presenza di un operatore a bordo autorizzato ed esperto, garanzia di sicurezza per le persone al di fuori della cabina, ecc...)gli ascensori da cantieresiano idonei all'obiettivo preposto".

Sulla base di quanto riportato emerge l'importanza che può assumere l'utilizzazione delle attrezzature di sollevamento provvisionali in argomento ove non sussistano altre agevoli soluzioni da adottare per il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle b.a..

Pertanto questa Commissione Permanente è del parere che i contenuti e le modalità del Documento di cui sopra possano essere pienamente condivisi.

Conseguentemente, ed in riscontro alla successiva nota n. 10014 del 10.8.2000 di Codesto Dipartimento, la Commissione intende tener conto della possibilità sopra emersa anche nella predisposizione dell'aggiornamento del D.M. n. 236/89.

Il Coordinatore

(Dott. Ing. Antonio RINALDI)

